



DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO DEI PRODOTTI LAVAMANI ALLA NORMATIVA PREVISTA PER LA REDAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA

I prodotti lavamani, appartenenti al settore cosmetico, non sono soggetti alla normativa per le sostanze ed i preparati pericolosi che prevede la redazione e conservazione della Scheda di Sicurezza prodotto.

Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n° 65, emanato in "**Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi**" esclude dal proprio campo d'applicazione diversi settori tra i quali il settore cosmetico.

Si riporta parte dell'articolo 1 del citato decreto:

“Campo di applicazione

- 1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e che sono classificati come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli articoli 4, 5, e 6.*
- 2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma 2, 13 e 16, comma 1, si applicano anche ai preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che possono presentare dei pericoli specifici.*
- 3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei prodotti fitosanitari.*
- 4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei biocidi.*
- 5. Le norme del presente decreto **non** si applicano ai preparati, allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di seguito elencati:*
 - a) medicinali per uso umano e veterinario;*
 - b) prodotti cosmetici;**

...

La stessa normativa cosmetica, Legge 713 del 11 ottobre 1986, Articolo 8, riporta che:

“I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.”

Il Ministero della Salute ha confermato con una circolare del 7 gennaio 2004, l'estraneità del settore cosmetico alla normativa che prevede la scheda di sicurezza.

La citata circolare denominata "**Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.**" riporta all'articolo 1:

*“... Restano esclusi dal campo d'applicazione i seguenti preparati, allo stadio di prodotto finito e destinato all'utilizzatore finale: i medicinali per uso umano e veterinario, **i prodotti cosmetici**, i rifiuti, i prodotti alimentari, i mangimi, i preparati radioattivi, i dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano.*

...”